Allegato A)

Comune di Malo

Provincia di Vicenza

CONVENZIONE

CENTRO POLIFUNZIONALE A MOLINA DI MALO. LOTTO 2. STRALCIO 2. REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI.

INCARICO COLLAUDO STATICO.

CUP: H58B18000170004 - CIG Z99301F0AC

Professionista: **ing. LUCIO ZOPPELLO**

DISCIPLINARE INCARICO

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del Segretario Comunale Dr. Livio Bertoia**,** domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

l'**ing. LUCIO ZOPPELLO**, nato a Vicenza (VI) il 22/03/1957, ZPPLCU57C22L840O p.iva 03670020241, con sede legale e operativa in Vicenza (VI) in Via Cà Balbi,24, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1104 dal 1983, di seguito indicato come *"Professionista"*.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

In esecuzione della determina n. 56 del 25/01/2021 il Comune di Malo, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al professionista che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività di collaudo statico relativo all'intervento "**CENTRO POLIFUNZIONALE A MOLINA DI MALO, LOTTO 2. STRALCIO 2. REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI***".*

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del DLgs. n. 50/2016 (di seguito anche "codice") e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito anche "Regolamento"), della
L. 1086/71, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico e delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e di quanto stabilito in Capitolato Speciale d'Appalto. All'organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e

s.m.i. e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., nonché dell'ulteriore normativa in materia vigente durante l'espletamento dell'incarico. L'organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d'opera sufficiente a seguire lo svolgimento delle lavorazioni nel suo complesso con particolare attenzione a quelle ritenute più complesse e delicate. In particolare, è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni, delle strutture in elevazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. L'attività connessa al collaudo statico dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei lavori e nel procedimento amministrativo connesso. Il certificato di collaudo dovrà essere redatto in tre copie cartacee di cui una digitale e andrà depositata presso i Servizi Tecnici del Comune di Malo. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e alle connesse normative tecniche di dettaglio, provvedendo a:

esame generale degli elaborati grafici di progetto;

m.i.1. esame generale della relazione di calcolo strutturale;

m.i.2. esame della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori (dichiarazioni di prestazioni e certificati di prova dei materiali, elaborati grafici e calcoli di manufatti prefabbricati, relazione a strutture ultimate e certificato di regolare esecuzione);

m.i.3. Visite di collaudo in corso d'opera con stesura verbale di sopralluogo;

m.i.4. Redazione certificato di collaudo statico;

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.
Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) – DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.
Il professionista, esaminato il progetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna presenterà, al responsabile del procedimento, il piano dettagliato delle prove e delle verifiche da svolgere prima e dopo l'ultimazione dei lavori oltre ad una relazione tecnica che evidenzi eventuali problematiche emerse in sede di revisione dei calcoli di stabilità.
Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente e dovranno essere ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi, ivi compreso il certificato di collaudo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali oggetto del collaudo.

ART. 5) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è pari ad **€ 1.850,00 + CASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 2.347,28**, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come da preventivo del professionista in data 28/12/2020, registrato al ns. prot. 27578 in data 28/12/2020.

ART. 6) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Dopo la consegna al protocollo del Comune del certificato di collaudo il Responsabile dei Servizi Tecnici potrà dar corso al pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa parcella.
In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di acconto o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. 100000679001 intestato a Zoppello Lucio presso Banca INTESA SANPAOLO, Filiale n. 50337 di Vicenza, IBAN IT05J0306911886100000679001, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.
Il *Comune* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di VICENZA (VI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale stipulata con la compagnia di assicurazioni Lloyd's Insurance Company S.A. n. A119C362516-LB agli atti. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 8) – PENALI

In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto si applicherà la penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito nel precedente art. 4.

ART. 9) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
In tale ipotesi, il *Comune* si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal *Comune* in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) – RECESSO

Il *Comune*, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 12) – INCOMPATIBILITÀ OD INCONFERIBIITA'

Per il Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il professionista ha dichiarato espressamente l'assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità, ai sensi del D. Lgs 8 aprile 2013, n.39.
L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 13) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato con delibera di giunta n. 10 del 23.01.2018 (visibile alla sezione Am- ministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Corruzione del sito internet del Comune di Malo) è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico".
Il Professionista conosce ed accetta il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunale 2018-2020, approvato con delibera di Giunta Comuna- le n.10 del 23/01/2018 (visibile alla sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti- Corruzione del sito internet del Comune di Malo).

ART. 14) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e Il *Comune di Malo* in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Codice dei Contratti Pubblici Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) –CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 17) - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.
Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18) - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 19) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/2003 con le modifiche apportate dal D. L. 14 giugno2019, n.53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al DGPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per l'Ente committente

Dr. Livio Bertoia (f.to digitalmente)

Il Professionista

ing. Lucio Zoppello (f.to digitalmente)

Malo, 25/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)